



**VINCENZO
LANZA**
LICEO CLASSICO STATALE



COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 8 del 26/05/2020
a. s. 2019/2020

Il giorno 26 maggio alle ore 16.45, presso l'Aula virtuale Cisco Webex Meetings in modalità a distanza - videoconferenza, su convocazione del Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Trecca, Prot.0004687/U del 16 maggio 2020, si riunisce il Collegio dei Docenti aggiornato alla data odierna, per discutere il seguente ordine del giorno:

6. Informativa Privacy al Personale Docente in merito alle modalità di svolgimento delle attività di Didattica a distanza;
7. Strumenti a disposizione della scuola e del Personale docente per lo svolgimento delle attività di Didattica a distanza: discussione;
8. Definizione dei criteri di verifica e valutazione degli alunni e modalità di attribuzione del credito scolastico e di svolgimento degli scrutini finali nella situazione di emergenza sanitaria determinata dall'infezione da Covid-19 e dell'esperienza di Didattica a Distanza svolta in questi mesi, comprensivi delle esperienze di mobilità internazionale e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento: delibera;
9. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Trecca, mentre funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Antonella Rescia. Risultano assenti giustificati i docenti:

Cicchetti, Dell'Aquila, Di Taranto, Franciosa, Masciello, Onesto, Rignanese, Russo M., Sassano.

Il Presidente, constatato il corretto insediamento del Collegio dei Docenti, dichiara aperta la seduta e avvia la discussione sul primo punto all'o.d.g.:

PUNTO 6

Informativa Privacy al Personale Docente in merito alle modalità di svolgimento delle attività di Didattica a distanza;

Il Presidente ricorda all'assemblea dell'assenza dell'obbligo a richiedere il consenso al trattamento dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole. Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza le scuole dovranno orientarsi - prosegue il Dirigente - verso strumenti che abbiano, sia per la progettazione che per impostazioni predefinite, delle misure di protezione dei dati.

Il Presidente passa alla discussione del sesto punto all'o.d.g.:

PUNTO 7

Strumenti a disposizione della scuola e del Personale docente per lo svolgimento delle attività di Didattica a distanza: discussione;

Il Dirigente Scolastico illustra all'assemblea la decisione della scuola di adottare strumenti informatici, ad integrazione di quelli già in possesso e già utilizzati, tra quelli suggeriti dal MI, adatti all'obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza.

L'adozione di tali strumenti informatici, pur scaturendo dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, potrà costituire anche successivamente con l'inizio del prossimo anno scolastico 2020/21, l'avvio di metodologie didattiche online da affiancare a quelle consuete.

Il MI suggerisce l'uso della piattaforma GSuite for Education che assicura le forme di sicurezza e privacy nel rispetto della normativa vigente oltre alla conformità alle norme COPPA (Child's Online Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act). La piattaforma - prosegue il Dirigente - dispiega una molteplicità di ambienti di apprendimento che consentono diverse attività legate alle singole discipline.

Il Dirigente Scolastico invita i docenti ad un graduale passaggio dalle piattaforme utilizzate nella prima fase all'uso della piattaforma GSuite for Education per sperimentarne le potenzialità, dato che nell'a.s. 2020/21 sarà l'unica piattaforma autorizzata dalla nostra scuola per la Didattica a distanza.

Il Dirigente ringrazia tutti i professori che nella situazione emergenziale hanno consentito con il loro prezioso contributo, grazie alle proprie competenze e professionalità, la realizzazione della DAD sin dal 9 marzo e in particolare la prof.ssa Marchesiello, la prof.ssa Padalino e il prof. Iozza.

Il prof. Iozza -prosegue il Dirigente-ha curato tutta la fase di predisposizione della creazione degli account dei docenti, personale scolastico e alunni con dominio "lanzaperugini.edu.it" attraverso il quale si potranno utilizzare le applicazioni Google e i servizi della piattaforma Google Suite sempre per finalità inerenti alla didattica e alle attività della comunità scolastica.

A turno alcuni docenti prendono la parola e dopo un proficuo dibattito sul tema della didattica a distanza, il Presidente procede con la discussione dell'ottavo punto all'o.d.g.:

PUNTO 8

Definizione dei criteri di verifica e valutazione degli alunni e modalità di attribuzione del credito scolastico e di svolgimento degli scrutini finali nella situazione di emergenza sanitaria determinata dall'infezione da Covid - 19 e dell'esperienza di Didattica a Distanza svolta in questi mesi, comprensivi delle esperienze di mobilità internazionale e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento: delibera;

Il Presidente ricorda all'assemblea la normativa vigente relativa all'argomento ed in particolare l'OM n. 11 del 16 maggio 2020 che ogni docente dovrà leggere. La disposizione ministeriale - spiega il Dirigente - introduce quale presupposto della valutazione dell'alunno che l'attività didattica debba essere effettivamente svolta, richiedendo il contributo di entrambe le forme di partecipazione (in presenza e a distanza) da parte dello studente. Un contenuto innovativo in tema di valutazione - prosegue il Dirigente - è l'art. 4 c. 3 dell'OM che introduce l'ammissione alla classe successiva in deroga alle disposizioni specifiche di cui all'art. 4 commi 5 e 6, e all'art. 14 c. 7 del DPR 122/2009; pertanto anche con voti inferiori a 6 decimi sia in merito al comportamento che al profitto si può essere ammessi alla classe successiva, con la redazione di un Piano di Apprendimento Individualizzato. Prende la parola la prof.ssa Rescia che, riguardo al PAI (di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza Ministeriale prot. n 11 del 16/05/2020) comunica di aver predisposto un modello reperibile sul sito della scuola, per facilitare i lavori dei consigli di classe tenuti entro lo scrutinio finale, per gli alunni ammessi alla classe successiva nel caso in cui i voti valutativi siano

inferiori a sei decimi(o i livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati),a redigere il documento.

Nel PAI- prosegue la prof.ssa Rescia - saranno fissati, per ciascuna delle discipline, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le distinte strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Nell'ipotesi - precisa la prof.ssa Rescia- in cui le attività didattiche relative ad alcuni contenuti del curriculum disciplinare non siano state svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e non siano stati raggiunti i correlati obiettivi di apprendimento, in relazione all'emergenza Covid-19 e all'avvio della Didattica a distanza, sarà necessario stilare il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA). Ai colleghi che chiedono informazioni riguardo alla tempistica la prof.ssa Rescia risponde che le attività relative al Piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al Piano di apprendimento individualizzato, rappresentano attività didattica regolare e decorreranno a partire dal 1° settembre 2020 completando, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e proseguendo, se indispensabili, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

Il Dirigente Scolastico ricorda l'importanza dell'ulteriore deroga disposta sempre con l'art. 4 c. 3 dell'OM n. 11/2020 in merito all'art. 14 c. 7 del DPR 122/2009 e il c. 6 sempre dell'art. 4 che in merito alla "non ammissione alla classe successiva" riconducibile a perduranti situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, non devono essere imputabili a difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, ma a situazioni già opportunamente rilevate e verbalizzate dal Consiglio di Classe per il primo periodo didattico (la cosiddetta attività in presenza fino al 4 marzo). Solo sussistendo tali elementi il Cdc potrà decidere, motivando all'unanimità, di non ammettere lo studente alla classe successiva. Inoltre - aggiunge il Dirigente- esiste un secondo caso in cui lo studente può essere escluso dallo scrutinio finale, a seguito di sanzioni disciplinari irrogate in casi di particolare gravità.

Giova inoltre ricordare- precisa il Dirigente Scolastico- l'innovativa introduzione accanto alle valutazioni di insufficienza da indicare nel verbale di scrutinio, anche la necessità di riportare le valutazioni numeriche nel documento di valutazione finale, nonché di prevedere un credito pari a 6 nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno.

Sempre in tema di attribuzione del credito scolastico il Dirigente invita i docenti a consultare l'allegato A - OM n. 10 del 16 maggio 2020 dove vengono riportate le tabelle dei crediti. Prende la parola la prof.ssa Curcetti e aggiunge che anche i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla

definizione del credito scolastico. Lo svolgimento del corso di sicurezza (ai sensi del D. Lgs n. 81/08) propedeutico alla realizzazione dei percorsi - prosegue la professoressa- darà luogo a un credito formativo.

Dopo ampia e partecipata discussione il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito:

Delibera n.4

Definizione dei criteri di verifica e valutazione degli alunni e modalità di attribuzione del credito scolastico e di svolgimento degli scrutini finali nella situazione di emergenza sanitaria determinata dall'infezione da Covid - 19 e dell'esperienza di Didattica a Distanza svolta in questi mesi, comprensivi delle esperienze di mobilità internazionale e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento: delibera;

Il Collegio dei Docenti

VISTO il R.D. 653/1925 art. 79 che stabilisce che l'attribuzione del voto nelle singole discipline è *un atto collegiale su proposta dei singoli docenti*;

VISTO il D.Lgs. 297/1994 -T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione - art. 37 c. 3 recante norme sulla validità delle deliberazioni degli organi collegiali;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: carta europea di qualità per la mobilità;

VISTO il DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169;

VISTA l'O.M.90/2001, Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – anno scolastico 2000/2001;

VISTA la Nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'autonomia scolastica, prot. n. 2787 del 20/04/2011;

VISTA la Nota MIUR prot. n. 843 del 10/04/2013, relativa alle Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale;

VISTO il D.Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art., commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015 n. 107;

VISTA l'O.M. n. 205 dell'11 marzo 2019, avente ad oggetto "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie- anno scolastico 2018/2019" e tutti i richiami normativi e legislativi in essa presenti, che si intendono qui esplicitamente richiamati e che costituiscono parte integrante della presente delibera;

CONSIDERATE le delibere del Collegio dei Docenti dell'I.I.S.S. "Lanza-Perugini" n. 14 del 06/06/2017 e n. 7 dell'11/05/2016 e comunicazione del Dirigente Scolastico n. 113 del 4 giugno 2015;

VISTO il Regolamento interno alla scuola, relativo alla Mobilità internazionale degli alunni;

VISTA l'O.M. n. 10 del 16 maggio 2020

VISTA l'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020

DELIBERA

le principali indicazioni concernenti lo svolgimento delle operazioni relative agli scrutini finali, con espressa indicazione che per tutto ciò che qui non è esplicitamente richiamato vale la normativa scolastica nazionale di riferimento e che in caso di contrasto tra quanto qui affermato e la normativa scolastica di riferimento, prevarrebbe sempre la normativa scolastica nazionale; che sono ammessi alla classe successiva o agli Esami di Stato, tutti gli alunni che nello scrutinio finale conseguano una votazione anche inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto ai sensi dell'art. 4 c. 3 dell'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 che introduce l'ammissione alla classe successiva in deroga alle disposizioni specifiche di cui all'art. 4 commi 5 e 6, e all'art. 14 c. 7 del DPR 122/2009. Analogamente l'art. 4 c. 3 dell'OM n. 11/2020 in deroga all'art. 14 c. 7 del DPR 122/2009 e il c. 6 sempre dell'art. 4 che dispone in merito alla "non ammissione alla classe successiva". Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno;

che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti e delle studentesse (art. 1 c. 1 del D.Lgs. 62/2017) ed è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122) e che la valutazione

degli alunni, in sede di scrutinio finale, è effettuata dal consiglio di classe e che in caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e dell'articolo 37, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; che le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate ai sensi dell'art.3 della L. 241/1990;

che l'esito della valutazione, se positivo, comporta la pubblicazione, nell'area riservata del Registro Elettronico, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; mentre in caso di esito negativo si riporta la dicitura «Non ammesso» e le relative votazioni numeriche nel documento di valutazione finale;

che l'esito della valutazione per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, è espresso dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Essi sono pertanto ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Anche per tali alunni si procede, in caso di esito positivo, alla pubblicazione, nell'area riservata del Registro elettronico, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, all'indicazione dei voti anche negativi e dei punteggi, con la dicitura «Non ammesso».

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al P.E.I. esclusivamente nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto;

2. che l'esito delle valutazioni per i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, hanno seguito un percorso didattico con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, è espresso dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento del piano svolto. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove coerenti con il percorso svolto utilizzando tutti gli strumenti compensativi(inclusi i software

informatici) e le misure dispensative previste nel loro PDP, nonché i materiali prodotti durante l'anno (mappe/tabelle/formulari). Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, nel Registro elettronico- area riservata-, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Amnesso»; in caso di esito negativo, si procede alla indicazione di voti anche inferiori a 6 decimi e dei punteggi, nonché della dicitura «Non amnesso»;

3. ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale o esame di stato si aggiunge che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni con gli esiti degli esami di stato pubblicati sull'albo online;

4. che per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti;

5. che la valutazione sul comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Essa concorre alla determinazione del credito scolastico e comporta, anche se inferiore a sei decimi, l'ammissione all'esame di Stato in conformità all'O.M. 11 del 16 maggio 2020 in deroga alla normativa precedente (articolo 2, comma 3, decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 16);

6. che ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, in deroga all'art. 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato;

7. che la ripartizione del punteggio del credito scolastico, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 62/2017, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno e il penultimo anno mentre per gli studenti frequentanti l'ultimo anno va attuata la conversione dei crediti dei due anni precedenti l'attribuzione del credito per l'ultimo anno sulla base delle tabelle contenute nell'Allegato A all'O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato al precedente articolo 2, i docenti, in considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e di conseguenza sul voto finale ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale - utilizzano l'intera scala decimale di valutazione;

8. che l'attribuzione del punteggio in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
9. che il punteggio attribuito, quale credito scolastico ad ogni alunno, è pubblicato nel registro elettronico area riservata;
10. che i docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto;
11. che per l'attribuzione dei crediti formativi, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49;
12. che la documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame di norma entro il 15 maggio ed ha la finalità di consentire l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione - ai sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni;
13. che i Consigli di classe, all'interno dei quali siano presenti studenti in mobilità internazionale, si atterrano alla Comunicazione del Dirigente Scolastico n. 63 del 17/01/2015, e al Regolamento sulla Mobilità internazionale deliberato dal Consiglio d'Istituto.
14. che le attività relative ai percorsi integrati di Alternanza Scuola Lavoro rinominati "Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento" vanno valutate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, sulla scorta delle dichiarazioni dei tutor attestanti l'esito positivo dell'esperienza. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

Il Presidente, alle ore 20.00 constatato che sono terminati tutti i punti all'ordine del giorno, e che non vi sono altri argomenti proposti tra le varie ed eventuali, dichiara terminata la seduta. Di essa, dalla docente verbalizzante, prof.ssa Antonella Rescia, viene redatto il presente verbale che verrà pubblicato sul sito istituzionale della scuola e approvato nella prossima riunione collegiale.

Il Segretario verbalizzante

Prof.ssa Antonella Rescia



Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Trecca

